



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
GIULIANOVA

ORDINANZA N° 72 /2008

Il sottoscritto T.V. (CP) Giuseppe BARRETTA, in qualità di Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Giulianova;

- VISTO:** il dispaccio prot. n° 03.02/10162 in data 7 luglio 2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, inerente "Gli indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi ed i rischi conseguenti – Stagione Estiva 2008;
- VISTA:** la nota n° 139/2008/PCM in data 5 giugno 2008 con la quale la presidenza del Consiglio dei Ministri ha impartito gli "Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi ed i rischi conseguenti – Stagione estiva 2008", con la quale si sottolinea la necessità di disciplinare le attività di ammassaggio, prelievo d'acqua e decollo degli aeromobili impegnati nello spegnimento degli incendi;
- VISTA:** la direttiva SOP 006/07 – "Operazione Mare Sicuro" – Linee guida per le attività operative correlate alla stagione estiva che prevede che nella fascia dei 1000 (mille) metri dalla costa non si superi la velocità di 10 (dieci) nodi;
- VISTA:** l'Ordinanza n° 02/97 in data 11.01.1997 che individua una zona di mare riservata all'ancoraggio delle unità navali in attesa di operazioni di qualsiasi genere nel porto di Giulianova;
- VISTA:** l'Ordinanza n° 12/01 in data 04.07.2001 relativa ad un impianto di miticoltura nello specchio acqueo antistante il litorale di Giulianova ad una distanza di circa 2,20 miglia dalla costa;
- RITENUTO:** necessario, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, aumentare la distanza minima dalla costa, oltre la quale consentire l'ammassaggio, il prelievo di acque ed il successivo decollo da parte degli aeromobili impegnati nella lotta agli incendi boschivi;
- VISTO:** l'art. 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1

Nel tratto di mare del Circondario Marittimo di Giulianova, compreso tra il fiume Tronto a nord e il torrente Piomba a sud, ad una distanza dalla costa non inferiore a 1000 (mille) metri, è consentito agli aeromobili impegnati nella lotta agli incendi, l'ammassaggio, il prelievo d'acqua ed il successivo decollo.

Sono escluse:

- la zona di mare avente raggio di 1000 (mille) metri con centro nelle imboccature del porto di Giulianova e del Porticciolo di Roseto degli Abruzzi;

- la zona di mare riservata all'ancoraggio di navi di cui all'Ordinanza n° 02/97, in premessa citata, compresa tra i punti di coordinate:
 - A. lat. 42° 45' 36" N – long. 014° 02' 24" E
 - B. lat. 42° 46' 36" N – long. 014° 04' 42" E
 - C. lat. 42° 44' 54" N – long. 014° 06' 00" E
 - D. lat. 42° 43' 54" N – long. 014° 03' 42" E
- la zona di mare di cui all'Ordinanza n° 12/01 del 04.07.2001, in premessa citata, relativa ad un impianto di miticoltura individuato dai seguenti punti di coordinate, nonché la zona di mare circostante per una distanza di 300 (trecento) metri dallo stesso impianto:
 - A. lat. 42° 47' 42" N – long. 014° 00' 06" E
 - B. lat. 42° 47' 51" N – long. 014° 00' 24" E
 - C. lat. 42° 46' 42" N – long. 014° 00' 36" E
 - D. lat. 42° 46' 51" N – long. 014° 01' 06" E

Art. 2

E' fatto obbligo ai predetti aeromobili di informare, via radio VHF/FM – canale 16, prima dell'inizio delle operazioni l'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova e mantenere i contatti radio fino al termine delle operazioni.

Art. 3

E' preciso obbligo del pilota dell'aeromobile, prima di iniziare la manovra di ammaraggio, accertarsi che la zona delle operazioni sia libera da qualsiasi natante, subacquei in immersione, bagnanti, segnalamenti marittimi, ostacoli galleggianti e quant'altro possa compromettere la sicurezza delle operazioni.

Art. 4

Tutte le unità devono tenersi almeno ad un miglio di distanza dall'aeromobile impegnato nelle operazioni di rifornimento idrico.

Art. 5

L'Ordinanza n° 02/03 in data 12.02.2003 di quest'Ufficio Circondariale Marittimo è abrogata.

Art. 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Art. 7

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a termine di legge.-

Giulianova, lì 14.10.2008

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuseppe BARRETTA

